

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MIRONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SCANNELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) MAZZU'	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) VASCELLARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - SEBASTIANO MAZZU

Seduta del 20/02/2020

FATTO

In relazione ad un finanziamento stipulato il 05.05.2014, anticipatamente estinto in corrispondenza della 50° rata, dopo aver invano esperito il reclamo, parte ricorrente ha adito questo Collegio per l'accoglimento dell'istanza di rimborso degli oneri di cui all'art.125-*sexies* del D.lgs.385/93. Le richieste avanzate sulla base del criterio proporzionale ammontano complessivamente ad euro 4.416,16 per commissioni, costi previdenziali ed oneri assicurativi.

L'intermediario costituitosi osserva che il ricorrente ha provveduto all'estinzione del finanziamento corrispondendo l'importo di euro 24.251,13 e in quella sede l'intermediario, in ossequio alle prescrizioni contrattuali, ha rimborsato la quota parte delle commissioni gestione pratica per euro 1.390,90 e dei costi del servizio Ente Previdenziale per euro 122,83. Parte resistente, evidenzia, inoltre, che la Compagnia Assicurativa ha provveduto al rimborso di euro 509,49 e che a seguito della presentazione del ricorso l'intermediario ha integrato l'importo degli oneri assicurativi fino alla concorrenza di euro 919,21, oltre euro 291,66 per spese di istruttoria (non richieste dal ricorrente) ed euro 20,00 per spese del ricorso. Produce al riguardo l'assegno bancario attestante le somme corrisposte.

Alla luce di quanto dedotto, l'intermediario chiede di dichiarare cessata la materia del contendere.

DIRITTO

Sulla richiesta di rimborso degli oneri non goduti di cui al D.lgs.385/93, si richiama il recente principio affermato dall'Arbitro (Collegio di Coordinamento n.26525/2019) secondo cui: *“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”* (Cfr. Collegio di Coordinamento n.6167/2014). Con riferimento alla quota ripetibile dei costi *up-front*, la richiamata decisione prevede che il criterio preferibile per la quantificazione dell'importo sia analogo a quello stabilito dalle parti per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Conseguentemente, che il criterio di rimborso dei costi retrocedibili in caso di estinzione anticipata del finanziamento deve essere misto, ossia secondo il *pro-rata temporis* per gli oneri *recurring* e secondo la curva degli interessi di cui al piano di ammortamento del finanziamento per quanto concerne gli oneri *up-front* (Cfr. Collegio di Coordinamento n.26525/2019).

Nel caso *de quo*, i costi *recurring* oggetto di controversia rinvenibili dal contratto in atti riguardano le commissioni soggetto erogante per gestione pratica (lettera F), le commissioni intermediario del credito per gestione pratica (lettera G), il costo del Servizio Ente Previdenziale (lettera I), già rimborsato con una eccedenza di euro 1,73 e gli oneri assicurativi rischio vita (lettera M), anch'essi totalmente rimborsati. Afferiscono agli oneri *up-front* le commissioni intermediario (lettera A) e le commissioni intermediario del credito (lettera B).

Aderendo all'argomentazione del Collegio di Coordinamento (decisione n.26525/2019) in punto di preferibilità del criterio che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi ai fini della quantificazione dei costi *up-front* da retrocedere, questo Collegio ritiene - nel caso di specie - di accogliere la domanda restitutoria delle voci di costo "istantanee", appresso specificate:

- commissioni intermediario (lettera A), euro 1.562,61;
- commissioni intermediario del credito (lettera B), euro 569,84.

Conferma, in speculare applicazione dei criteri consolidati, la retrocessione dei seguenti costi *recurring* e per gli importi sotto indicati, con esclusione del costo del Servizio Ente Previdenziale (lettera I) e degli oneri assicurativi, in quanto già rimborsati:

- commissioni soggetto erogante per gestione pratica (lettera F), euro 182,85;
- commissioni intermediario del credito per gestione pratica (lettera G), euro 1.158,90.

A fronte della complessiva somma spettante al ricorrente di euro 3.474,20 vanno detratti euro 1.390,90 abbuonati in conteggio estintivo a titolo di commissioni gestione pratica ed euro 1,73 quale eccedenza di rimborso del costo del Servizio Ente Previdenziale, tale per cui il saldo dovuto è di euro 2.081,57. Dalla predetta somma non è stornabile l'importo delle spese di istruttoria retrocesse, non oggetto di ricorso e per le quali l'intermediario non ha avanzato domanda di compensazione.

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 2.081,57.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 6655 del 09 aprile 2020

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI